

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 maggio 2026

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di maggio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **517** OGGETTO :

RIASSUNZIONE IN SERVIZIO E CONTESTUALE CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI FIDUCIARI DI SEGRETARIO PARTICOLARE E DI COLLABORATORE DIRETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 11, COMMA 3, DELLA L.R. 22/2010.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*) e, in particolare:

- l'articolo 11 (*Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione*),
 - comma 3: *“Il Presidente della Regione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non superiore a tre, nominati sulla base di un rapporto fiduciario. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico, non superiore al 60 per cento di quello massimo previsto dall'Amministrazione regionale per i dirigenti di primo livello, e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dai provvedimenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato; gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente della Regione.”*;
 - comma 4: *“Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.”*;
- l'articolo 12 (*Segretari particolari*),
 - comma 1: *“Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali è posto un segretario particolare.”*;
 - comma 2: *“I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4.”*;
 - comma 3: *“L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato, di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale.”*;
 - comma 4: *“Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.”*;
- l'articolo 13 (*Segreterie dei componenti della Giunta regionale*),
 - comma 1: *“Il Presidente della Regione si avvale di una segreteria composta, oltre che dal segretario particolare che ne è responsabile, da un massimo di cinque dipendenti regionali appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea.”*;

- comma 3: “*Alle segreterie compete l’espletamento delle attività connesse alle funzioni attribuite al Presidente della Regione e agli assessori regionali, non riconducibili agli ambiti di competenza delle strutture organizzative dirigenziali.*”.

Richiama, inoltre, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (*Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale*) e in particolare l’articolo 7 (*Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori*).

Richiama, altresì, il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011 (di seguito definito *Testo Unico della dirigenza*), e in particolare:

- l’articolo 060 bis (*Retribuzione di posizione*), come introdotto dall’articolo 12 dell’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta del 05/10/2011 e successivi accordi*, sottoscritto in data 24 luglio 2025 (di seguito definito *Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024*), che prevede, al comma 1, che “*I valori della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali sono definiti in relazione ai livelli previsti dagli articoli 21 e 22 della L.R. 22/2010 entro i seguenti valori, minimo e massimo annui lordi, per tredici mensilità:*
 - a) *primo livello dirigenziale da € 45.000,00 a € 66.000,00;*
 - b) *secondo livello dirigenziale da € 20.000,00 a € 44.990,00.”;*
- l’articolo 064 (*Bilinguismo*), come sostituito dall’articolo 28 dell’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2019/2021. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta del 05/10/2011 e successive disposizioni contrattuali*, sottoscritto in data 21 dicembre 2023, che, al comma 1, stabilisce, tra l’altro, che “*L’indennità di bilinguismo per la qualifica unica dirigenziale è stabilita in € 226,43.*”.

Richiama, in aggiunta, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1437 in data 6 novembre 2025, concernente l’individuazione e la definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale;
- n. 1640 in data 17 dicembre 2025, concernente la graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema organizzativo della Regione autonoma Valle d’Aosta e la ridefinizione delle relative fasce di retribuzione di posizione, di primo e di secondo livello, ai sensi dell’articolo 060 bis del *Testo Unico della dirigenza*, introdotto dall’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza*;
- n. 1654 in data 23 dicembre 2025, relativa alle assunzioni a tempo determinato e al contestuale conferimento degli incarichi fiduciari di proprio Segretario particolare e Collaboratore diretto, per il periodo dal 1° gennaio 2026 sino al termine del proprio mandato, ai Sigg.ri, rispettivamente, Daniel Tazzara e Jonny Martin, entrambi dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale in qualità di istruttori amministrativi (categoria D).

Rammenta che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 12, comma 3, della l.r. 22/2010, gli incarichi fiduciari di Segretario particolare e di Collaboratore diretto del Presidente della Regione sono correlati alla durata in carica di quest’ultimo e cessano, pertanto e in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente stesso.

Richiama, in particolare:

- a) la sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026, R.G. n. 915/2025, pubblicata in data 2 maggio 2026, che, nell'accogliere il ricorso promosso dai consiglieri Chiara Minelli e Eugenio Torrione, ha pronunciato l'ineleggibilità del consigliere Renzo Testolin alla carica di Presidente della Regione, dichiarandolo, per l'effetto, decaduto *ex nunc* dalla data di pubblicazione della sentenza;
- b) la nota prot. 4734 in data 5 maggio 2026 a firma dell'Avvocato dirigente Riccardo Jans e del Segretario generale della Regione Stefania Fanizzi, che, relativamente agli effetti della sentenza del Tribunale di Aosta sopra richiamata, ha precisato che, in caso di proposizione di ricorso in appello, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado si sospende automaticamente fino alla definizione del secondo grado di giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del d.lgs. 150/2011;
- c) l'atto di citazione in appello per la riforma della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026 del 2 maggio 2026, notificato in data 8 maggio 2026 con PEC indirizzata alla Presidenza della Regione e alla Presidenza del Consiglio regionale, e depositato presso la Corte di appello di Torino – come da ricevute con PEC dell'11 maggio 2026 - *“anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 8, del d.lgs. 150/2011”*;
- d) la successiva nota prot. 2008 in data 11 maggio 2026, parimenti a firma dell'Avvocato dirigente Riccardo Jans e del Segretario generale della Regione Stefania Fanizzi, con la quale, nel comunicare a tutte le strutture regionali l'intervenuto deposito, in data 8 maggio 2026, del ricorso in appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Aosta, si esplicitano come segue gli effetti automaticamente sospensivi dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado: a) sospensione della decadenza dichiarata dalla sentenza, b) reintegro nella carica di Presidente della Regione del Consigliere Renzo Testolin, c) cessazione dell'ordinaria amministrazione della Giunta regionale e d) ripristino in capo a entrambi gli organi (Presidente della Regione e Giunta regionale) dei pieni poteri sino, come detto, all'esito del giudizio di secondo grado.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, riferisce che gli incarichi fiduciari di proprio Segretario particolare e Collaboratore diretto, conferiti con DGR 1654/2025, ai Sigg.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin sono cessati a decorrere dal 2 maggio u.s., con la propria decadenza dalla carica di Presidente della Regione, e che gli interessati sono stati informati con note a firma della Coordinatrice del medesimo Dipartimento (prot. n. 11962/UP e n. 11963/UP in data 7 maggio 2026) del termine, a decorrere dal 2 maggio 2026 (ultimo giorno lavorativo il 1° maggio 2026), dei loro incarichi fiduciari e dei correlati contratti individuali di lavoro a tempo determinato con conseguente cessazione, dalla medesima data, del loro collocamento in aspettativa senza assegni e ripresa del servizio in qualità di funzionari istruttori amministrativi appartenenti alla categoria/posizione economica D presso l'Amministrazione regionale, rispettivamente presso il Dipartimento *sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia* e la S.O. *sanzioni amministrative* del Dipartimento *legislativo, servizi di prefettura e patrimonio*.

Evidenzia, pertanto, la necessità, a seguito del ripristino dei propri pieni poteri a far data dall'8 maggio u.s., di ripristinare i suddetti incarichi fiduciari conferendo nuovamente ai medesimi soggetti, ai sensi degli articoli 11, comma 3, e 12 della l.r. 22/2010, gli incarichi, rispettivamente, di proprio Segretario particolare al funzionario regionale Sig. Daniel Tazzara e di Collaboratore diretto al funzionario regionale Sig. Jonny Martin.

Ricorda che per nessuno dei due nominativi sussistono condizioni ostative al conferimento degli incarichi fiduciari in argomento, come risulta dalle dichiarazioni di accettazione e sostitutive di certificazione e di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, oltretutto dalle dichiarazioni di assenza di cause di

inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione degli incarichi, presentate dai medesimi ai fini del conferimento dei precedenti incarichi:

- Sig. Jonny Martin, con note prot. n. 29900/UP, n. 29901/UP e n. 29902/UP, acquisite al protocollo del Dipartimento *personale e organizzazione* in data 9 dicembre 2025;
- Sig. Daniel Tazzara, con note prot. n. 30152/UP, n. 30153/UP e n. 30154/UP, acquisite al protocollo del Dipartimento *personale e organizzazione* in data 12 dicembre 2025.

Riferisce che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 22/2010:

- i suddetti Sigg.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin saranno nuovamente collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rispettivo incarico fiduciario, essendo entrambi dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, inquadrati nella categoria/posizione economica D, e assegnati, rispettivamente, il primo al Dipartimento *sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia* e il secondo alla S.O. *sanzioni amministrative* del Dipartimento *legislativo, servizi di prefettura e patrimonio*;
- il rapporto di lavoro del Segretario particolare e del Collaboratore diretto è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato che i soggetti designati dovranno nuovamente stipulare con l'Amministrazione regionale, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, stante l'estinzione alla data del 1° maggio 2026, dei rispettivi precedenti contratti individuali di lavoro;
- i trattamenti economici del Segretario particolare e del Collaboratore diretto sono stabiliti in misura non superiore al 60 per cento di quello complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello; in particolare, le percentuali da applicare al trattamento economico lordo annuo complessivo massimo degli incarichi di primo livello (euro 66.000,00) sono le seguenti, così come stabilito dalla precedente DGR 1654/2025:
 - per il Segretario particolare, percentuale del 54 per cento;
 - per il Collaboratore diretto, percentuale del 44 per cento;
- gli incarichi di Segretario particolare e di Collaboratore diretto del Presidente della Regione sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del medesimo e sono, in ogni caso, correlati alla sua durata in carica;
- il Segretario particolare e il Collaboratore sono collocati al di fuori della dotazione organica.

Ribadisce che il Segretario particolare e il Collaboratore diretto del Presidente della Regione rispondono del proprio operato al Presidente medesimo e che ad essi spettano le funzioni, rispettivamente, di responsabile della segreteria del Presidente (il primo) e di supporto del Presidente (il secondo), nei termini e alle condizioni stabilite con la precedente DGR 1654/2025.

Propone, quindi, di riassumere a tempo determinato, per il periodo dal 15 maggio 2026 (prima data utile) sino al termine del proprio mandato, i Sigg.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin, conferendo loro, per il medesimo periodo, gli incarichi fiduciari, rispettivamente, di proprio Segretario particolare e Collaboratore diretto, previo loro collocamento in aspettativa senza assegni dal rispettivo posto di titolarità per l'intera durata del loro incarico fiduciario.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione del Presidente della Regione, Renzo Testolin;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028,

l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

- CONSIDERATO che la Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di riassumere a tempo determinato, per il periodo dal 15 maggio 2026 (prima data utile) sino al termine del mandato del Presidente della Regione:
 - il Sig. Daniel Tazzara, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 22/2010, dell'incarico fiduciario di Segretario particolare del Presidente della Regione;
 - il Sig. Jonny Martin, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 22/2010, dell'incarico fiduciario di Collaboratore diretto del Presidente della Regione;
- 2) di dare atto che gli incarichi di Segretario particolare e di Collaboratore diretto di cui al punto 1) sono revocabili in qualsiasi momento su proposta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo;
- 3) di dare atto che il Segretario particolare e il Collaboratore diretto di cui al punto 1) rispondono del proprio operato al Presidente della Regione e che ad essi competono le funzioni, rispettivamente, di responsabile della segreteria del Presidente (il primo) e di supporto del Presidente (il secondo), nei termini e alle condizioni di cui al punto 3) della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1654 in data 23 dicembre 2025 concernente il conferimento dei medesimi incarichi;
- 4) di dare atto che il rapporto di lavoro del Segretario particolare e del Collaboratore diretto di cui al punto 1) è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato che gli stessi dovranno nuovamente stipulare con l'Amministrazione regionale, e che sarà sottoscritto per la Regione dal dirigente competente, essendosi concluso per entrambi, alla data del 1° maggio 2026 (ultimo giorno di lavoro in qualità di Segretario particolare e di Collaboratore), per le ragioni illustrate nelle premesse, il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- 5) di dare atto che il Segretario particolare e il Collaboratore diretto di cui al punto 1) sono collocati al di fuori della dotazione organica;
- 6) di dare mandato ai competenti uffici della Struttura organizzativa *gestione e formazione del personale* di disporre nuovamente il collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 4, e 11, comma 4, della l.r. 22/2010, dei dipendenti regionali a tempo indeterminato Sig.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin, inquadrati nella categoria/posizione economica D, e assegnati, rispettivamente, il primo al Dipartimento *sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia* e il secondo alla S.O. *sanzioni amministrative* del Dipartimento *legislativo, servizi di prefettura e patrimonio*, a decorrere dal 15 maggio 2026 (prima data utile) e per l'intera durata dei rispettivi incarichi fiduciari;
- 7) di corrispondere al Segretario particolare e al Collaboratore diretto di cui al punto 1), a far data dal 15 maggio 2026 (prima data utile per la sottoscrizione del nuovo contratto

individuale di lavoro a tempo determinato), i trattamenti economici complessivi così come determinati al punto 9) della precedente DGR 1654/2025;

- 8) di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione della presente deliberazione pari a:
- euro 122.576,21 (centoventidue milacinquecentosettantasei/21) per l'anno 2026, trova copertura sugli impegni automatici di spesa già assunti con nota prot. 842/UP della Struttura organizzativa *amministrazione del personale, procedimenti disciplinari e concorsi* in data 14 gennaio 2026;
 - euro 190.252,03 (centonovantamila duecentocinquanta due/03) per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e euro 139.821,29 (centotrentanove mila ottocentoventuno/29) per l'anno 2030 (periodo 01/01/2030 – 27/09/2030) troverà copertura sugli impegni automatici, che saranno assunti, ai sensi del punto 5.2, lettera a), dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'inizio di ciascuna annualità

a valere sui capitoli di spesa U0023274 “Spese per retribuzioni in denaro – personale regionale (programma 01.01 Organi istituzionali)”, U0023276 “Spese per contributi sociali effettivi a carico dell'Ente – personale regionale (programma 01.01 Organi istituzionali)” e U0023278 “IRAP sui redditi da lavoro dipendente - personale regionale (programma 01.01 Organi istituzionali)”.

§